Repubblica e Cantone del Ticino

Legge edilizia cantonale

[del 13 marzo 1991]

e

Regolamento di applicazione

[del 9 dicembre 1992]

Misure a favore dei disabili

Art.30 [1] L'accesso a edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e di altri Enti preposti a compiti cantonali o comunali deve essere garantito ai disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.

[2] Nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, di edifici e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.

[3] Sono determinanti le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti (SIA).

[1] La concessione dei sussidi può essere subordinata all'adozione di adeguati provvedimenti a favore dei disabili, indipendentemente dall'uso pubblico o privato delle costruzioni e degli impianti.

Art.55 Le condizioni fissate dall'art. 30 cpv. 1 dovranno essere adempiute al più tardi 7 anni dopo l'entrata in vigore della norma (1° febbraio 2005).

Elenco degli Enti soggetti all'art. 30 LE secondo il regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche (1° ottobre 2001)

a) i Patriziati
b) le Parrocchie
c) i Consorzi istituiti secondo la legge cantonale sui consorzi, come pure i consorzi di Comuni
d) l'Ente ospedaliero cantonale
e) l'Ente smaltimento rifiuti del Sottoceneri
f) l'Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
g) gli Enti turistici (cantonale e regionali)
h) le aziende operanti nel settore dell'erogazione di energia, dell'acqua e dei trasporti la cui maggioranza è controllata da uno o più committenti elencati dalla legge, ad eccezione dei beni e servizi commerciali.